



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Prima Sezione Civile

In persona del giudice unico dott.ssa Stefania Ciani ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12528 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2014 vertente

TRA

Antonio DI PIETRO, nato a Montenero di Bisaccia il 2 ottobre 1950 e
residente a Curno, con il patrocinio degli avv.ti Sergio Scicchitano e
Giulio Galati giusta procura speciale in atti;

attore

E

**GEDI GRUPPO EDITORIALE S.P.A. (già GRUPPO
EDITORIALE L'ESPRESSO S.P.A.)**, con sede in Roma in persona
del legale rappresentante pro tempore, e **Ezio MAURO**, nato a Dronero
il 24 ottobre 1948 e residente in Roma, in qualità di direttore
responsabile del quotidiano "La Repubblica", entrambi con il patrocinio
degli avv.ti Virginia Ripa di Meana e Valeria Vacchini giusta procura
speciale in atti;

convenuti

nonché



Curzio MALTESE, nato a Milano il 30 marzo 1959 e residente a Roma, con il patrocinio degli avv.ti Virginia Ripa di Meana e Valeria Vacchini giusta procura speciale in atti;

convenuto

CONCLUSIONI

Per l'attore (come da atto di citazione): *“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1. accertare e dichiarare la non veridicità ed il contenuto diffamatorio ex art. 595 c.p. delle seguenti dichiarazioni: “a proposito, Di Pietro ha definito <<una porcata>> la nuova legge. Ha ragione ma vorrei aggiungere che sul piano morale è anche una bella porcata incassare decine di milioni di danaro pubblico destinato ad un partito attraverso una società parallela, intestata al leader e ai suoi famigli. Esattamente come Antonio Di Pietro ha fatto per anni”, pubblicate sul quotidiano La Repubblica in data 25 maggio 2012 in un articolo a firma di Curzio Maltese dal titolo <Il sacrificio con il trucco>; 2. accertare e dichiarare la responsabilità del dott. Curzio Maltese per diffamazione aggravata ex art. 595 commi 2 e 3 c.p.; 3. accertare e dichiarare il direttore dott. Ezio Mauro responsabile di omesso controllo ai sensi dell'art. 57 c.p. in relazione al contenuto dell'articolo; 4. dichiarare la responsabilità dell'editore ai sensi dell'art. 11 legge n. 47 /1948; 5. conseguentemente condannare tutti i predetti anche in solido fra loro a risarcire al dott. Di Pietro i danni subiti e subendi in dipendenza e per effetto dei fatti per cui è causa nella misura di 100.000,00 (centomila) ovvero in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta più equa; nonché a corrispondere al*



medesimo a titolo di riparazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art.

12 della legge 47/1948, la somma di euro 20.000,00 (ventimila/00) ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta più equa. Il tutto con interessi dalla data del soddisfo; 6. ordinare a cura e spese dei convenuti la pubblicazione dell'estratto della sentenza di condanna sul quotidiano La Repubblica; 7. in via subordinata condannare i convenuti a risarcire ex artt. 2043 e 2059 c.c. il danno non patrimoniale arrecato al dott. Di Pietro nella misura di euro 120.000,00 (centoventimila/00) ovvero in quella maggiore o minore somma che risulterà nel corso del giudizio e ciò in ragione della pubblicazione sul quotidiano La Repubblica in data 25 maggio 2012 dell'articolo a firma di Curzio Maltese intitolato "Il sacrificio con il trucco".

Con vittoria di spese, comprese quelle sostenute nel corso della procedura di mediazione, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge".

Per i convenuti GEDI e Ezio Mauro (come da comparsa di costituzione e risposta): *"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare tutte le domande avanzate in questa sede dall'on.le Di Pietro, in quanto infondate in fatto e diritto e comunque non provate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio".*

Per il convenuto Curzio Maltese (come da comparsa di costituzione e risposta): *"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare tutte le domande avanzate in questa sede dall'on.le Di Pietro, in quanto infondate in fatto e diritto e comunque non provate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio".*



Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, Antonio Di Pietro conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, Curzio Maltese, Ezio Mauro e il Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a. per ivi sentirli condannare al risarcimento dei danni tutti patiti in conseguenza della lesione alla sua reputazione derivanti dalla pubblicazione, in data 25 maggio 2012, sul quotidiano "*La Repubblica*", diretto da Ezio Mauro ed edito dalla società convenuta, dell'articolo, a firma di Curzio Maltese, dal titolo "*Il sacrificio con il trucco*" contenente le considerazioni ed affermazioni sopra trascritte ed integralmente riportate nelle conclusioni in calce all'atto introduttivo.

Lamentava, in particolare, l'attore la falsità dell'accusa mossagli dal giornalista di aver commesso "*una bella porcata*", rappresentata, nello specifico, dall'aver incassato denaro pubblico per decine di milioni di euro destinati al partito da lui fondato, l'Italia dei Valori (IDV), attraverso una società parallela intestata a lui e ai suoi familiari, condotta asseritamente posta in essere per diversi anni.

Ciò premesso e ritenuta la falsità e diffamatorietà delle notizie sopra riportate, Antonio Di Pietro concludeva come in epigrafe.

Si costituivano in giudizio il Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a. ed Ezio Mauro, rispettivamente editore e direttore responsabile del quotidiano "*La Repubblica*" che contestavano la fondatezza delle domande chiedendone il rigetto.

Successivamente alla prima udienza si costituiva in giudizio anche il giornalista Curzio Maltese, autore dell'articolo di cui è causa, che



svolgeva analoghe difese concludendo per il rigetto delle avverse pretese.

Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti, all'udienza del 7 marzo 2018 il giudice istruttore tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

La domanda attorea è fondata e merita di essere accolta nei limiti di seguito esposti.

Invero Antonio Di Pietro ha provato, mediante la copiosa produzione documentale in atti, la non veridicità dei fatti narrati dal Maltese nell'articolo pubblicato sul quotidiano "*La Repubblica*" il 25 maggio 2012.

Le accuse mosse dal giornalista al Di Pietro di appropriazioni indebite, abusi, uso personale del denaro ricevuto dallo Stato a titolo di rimborsi elettorali e finanziamenti pubblici sono destituite di qualsivoglia fondamento e del tutto contraddette da una serie di provvedimenti giudiziari analiticamente indicati dal Di Pietro nell'atto introduttivo e dal medesimo allegati, provvedimenti dai quali si evince che sin da epoca antecedente alla pubblicazione dell'articolo in questione Antonio Di Pietro è stata scagionato anche in fase di indagine da qualsiasi ipotesi di accusa mossa a tale titolo nei suoi confronti.

Meritano di essere menzionati, in particolare: il decreto di archiviazione previo rigetto dell'opposizione emesso dal GIP presso il Tribunale di Roma il 14 marzo 2008 su conforme richiesta del Pubblico Ministero nei confronti di Di Pietro (docc. all. nn. 4 e 5 all'atto di citazione); il decreto di archiviazione emesso dal GIP presso il



Tribunale di Roma in data 26 maggio 2009 nei confronti del Di Pietro in relazione ai reati di cui agli artt. 640, 626, 479, 489 c.p. su conforme richiesta del Pubblico Ministero (doc. all. n. 6 all'atto di citazione); l'ordinanza di archiviazione previo rigetto dell'opposizione emessa dal GIP presso il Tribunale di Busto Arsizio il 13 ottobre 2009 nei confronti del Di Pietro su conforme richiesta del Pubblico Ministero (doc. al. n. 7 all'atto di citazione); il decreto di archiviazione emesso il 23 dicembre 2010 dal GIP presso il Tribunale di Roma nei confronti del Di Pietro per i reati di cui agli artt. 640 e 479 c.p. su conforme richiesta del Pubblico Ministero (docc. al. nn. 8 e 9 all'atto di citazione).

A ciò aggiungasi che con nota del 22 febbraio 2011 la Procura Regionale presso la sezione giurisdizionale per il Lazio della Corte dei Conti ha comunicato a Silvana Mura, tesoriere dell'IDV, l'archiviazione del fascicolo istruttorio riguardante i fatti indicati nell'oggetto, ovvero "*erogazione rimborsi elettorali*" (doc. all. n. 10 all'atto di citazione) e il Collegio dei revisori per il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici della Camera dei deputati non ha riscontrato irregolarità nei rendiconti presentati negli anni dalla Lista Di Pietro – Italia dei Valori, come risulta dalle note in atti indirizzate al tesoriere del partito Silvana Mura (doc. all. n. 11 all'atto di citazione).

I convenuti, dal canto loro, né in sede di costituzione né successivamente hanno dedotto o articolato prove atte a dimostrare la veridicità dei comportamenti ascritti al Di Pietro, svolgendo una serie di considerazioni, in realtà non pertinenti nel caso specifico, sulla distinzione e dualità tra il partito Italia dei Valori e l'associazione Italia dei Valori, giungendo financo ad ammettere la notorietà delle vicende



giudiziarie che avevano coinvolto in passato il Di Pietro per dubbi e sospetti nella gestione dei fondi pubblici e che si erano conclusi con provvedimenti di archiviazione per escludere la portata diffamatoria dell'articolo in esame in quanto trattavasi di fatti noti ai lettori, essendo, piuttosto, intenzione del giornalista solo polemizzare con le affermazioni del Di Pietro relative alla legge sul finanziamento pubblico, affermazioni, a dire dei convenuti, provenienti da persona poco attendibile proprio per essere rimasta coinvolta in vicende legate ad una asserita gestione atipica e personalistica del partito.

Tale assunto difensivo non è affatto condivisibile atteso che proprio la conoscenza da parte del giornalista dell'esito favorevole al Di Pietro di tali vicende giudiziarie avrebbe dovuto, piuttosto, imporre l'uso di un linguaggio consono ed adeguato, non già di espressioni, quali quelle adoperate, suggestive ed atte, con gli accostamenti e le allusioni ivi convenute, ad ingenerare nel lettore la convinzione della veridicità di quanto narrato ed affermato.

Per le ragioni sopra esposte la domanda risarcitoria proposta dal Di Pietro merita di essere accolta non potendo essere invocata nel caso di specie alcuna scriminante e, in particolare, quella del diritto di cronaca e di critica che postulano il rispetto dei canoni della verità oggettiva, o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, oltre che la sussistenza di un interesse pubblico all'informazione, c.d. pertinenza (Cass. n. 16917/2010, Cass. n. 23366/2004), e l'esposizione e valutazione dei fatti connotata da modalità appropriate e contenute, c.d. continenza, così che lo scritto non ecceda lo scopo informativo da conseguire (Cass. n. 5259/1984).



Devono, pertanto, ritenersi ravvisabili, nella fattispecie, gli estremi oggettivi e soggettivi del delitto di diffamazione che il giudice civile può accertare incidentalmente ancorché sia ormai pacifico in giurisprudenza che per il risarcimento del danno derivante dalla violazione del diritto all'onore e alla reputazione non è necessario l'accertamento della sussistenza del reato, dovendo trovare applicazione i principi sulla responsabilità civile di cui agli artt. 2043 e 2059 c.c. per i danni non patrimoniali diversi da quelli morali.

Tenuto conto della vasta tiratura a livello nazionale del giornale "La Repubblica", all'epoca primo quotidiano italiano per diffusione con circa tre milioni e mezzo di lettori, giusta documentazione in atti non contestata *ex adverso*, nonché della notorietà del danneggiato, esponente politico ed ex magistrato facente parte del noto pool così detto "Mani Pulite", stima equo il Tribunale quantificare il danno morale soggettivo subito dal Di Pietro per i fatti di cui è causa in complessivi euro 10.000,00, attuali, somma su cui decorrono e sono dovuti gli interesse legali a far data dalla pubblicazione della presente sentenza e che appare soddisfattiva del pregiudizio subito, con conseguente rigetto della ulteriori domande attoree.

Per l'effetto i convenuti devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore della suindicata somma in qualità il Maltesse di autore dell'articolo diffamatorio, Ezio Mauro ai sensi dell'art. 57 c.p. in quanto direttore responsabile del quotidiano "La Repubblica", il Gruppo Editoriale L'Espresso in quanto editore del predetto quotidiano, in quanto tale tenuto a rispondere dei reati



commessi con il mezzo della stampa a mente del disposto dell'art. 11

della legge n. 47 del 1948.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12528/2014 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:

condanna i convenuti, in solido tra loro e nelle qualità meglio specificate in motivazione, al pagamento, in favore dell'attore, per i titoli di cui in parte motiva, della somma di euro 10.000,00, oltre interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, nonché alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi euro 5522,00, di cui euro 687,00 per esborsi ed euro 4835,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge (15%);

rigetta tutte le ulteriori domande.

Roma, 24 luglio 2018.

Il Giudice

Stefania Ciani

